ΙT

Giovedì 5 giugno 2008

TESTO DELLA COMMISSIONE

EMENDAMENTO

Emendamento 27 Proposta di regolamento Articolo 14 — titolo

Seguito e valutazione

Revisione

Emendamento 28 Proposta di regolamento Articolo 14

La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione del presente regolamento entro il **30 giugno 2010**. La relazione è accompagnata, se del caso, da proposte di modifica del regolamento.

La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione del presente regolamento entro il **30 giugno 2009**. La relazione è accompagnata, se del caso, da proposte di modifica del regolamento.

Emendamento 29 Proposta di regolamento Articolo 15 — comma 1

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento entra in vigore **trenta giorni dopo la** pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Mobilizzazione del Fondo di solidarietà dell'UE

P6_TA(2008)0248

Risoluzione del Parlamento europeo del 5 giugno 2008 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la mobilizzazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea, in conformità del punto 26 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (COM(2008)0200 — C6-0164/2008 — 2008/2091(ACI))

(2009/C 285 E/18)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2008)0200 C6-0164/2008),
- visto l'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (¹), in particolare il punto 26,
- visto il risultato della consultazione a tre fra la Commissione e i due rami dell'autorità di bilancio, svoltosi il 16 aprile 2008,
- vista la relazione della commissione per i bilanci (A6-0205/2008);

⁽¹) GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1. Accordo modificato da ultimo dalla decisione 2008/371/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 128 del 16.5.2008, pag. 8).

ΙΤ

Giovedì 5 giugno 2008

- 1. approva la decisione allegata alla presente risoluzione;
- 2. raccomanda vivamente alla Commissione, per quanto riguarda il Fondo di solidarietà dell'Unione europea, di presentare bilanci rettificativi aventi quale unico scopo la sua mobilitazione per evitare qualsiasi ritardo nella fornitura di aiuti finanziari nei casi di calamità;
- 3. incarica il suo Presidente di firmare tale decisione congiuntamente al Presidente del Consiglio e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;
- 4. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione, compreso l'allegato, al Consiglio e alla Commissione.

ALLEGATO

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 5 giugno 2008

concernente la mobilizzazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea, in conformità del punto 26 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto l'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (1), in particolare il punto 26,

visto il regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, dell'11 novembre 2002, che istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea (²),

vista la proposta della Commissione,

considerando che:

- 1) l'Unione europea ha creato un Fondo di solidarietà dell'Unione europea («il Fondo») per mostrare solidarietà con la popolazione delle regioni colpite da catastrofi,
- l'Accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 consente la mobilizzazione del Fondo entro il massimale annuo di 1 miliardo di euro,
- 3) il regolamento (CE) n. 2012/2002 contiene disposizioni per la mobilizzazione del Fondo.
- 4) la Grecia ha presentato una richiesta di mobilizzazione del Fondo a seguito della catastrofe causata dagli incendi boschivi dell'agosto 2007,
- 5) la Slovenia ha presentato una richiesta di mobilizzazione del Fondo a seguito della catastrofe causata dalle alluvioni del settembre 2007,

DECIDONO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Nel quadro del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio finanziario 2008 il Fondo di solidarietà dell'Unione europea sarà mobilitato per fornire l'importo di 98 023 212 EUR in stanziamenti d'impegno e di pagamento.

⁽¹⁾ GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1. Accordo modificato da ultimo dalla decisione 2008/371/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 128 del 16.5.2008, pag. 8).

⁽²⁾ GU L 311 del 14.11.2002, pag. 3.

Giovedì 5 giugno 2008

ΙT

Articolo 2

La presente decisione è pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 5 giugno 2008

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

Per il Consiglio Il Presidente

Trasporti internazionali di viaggiatori effettuati con pullman e autobus (rifusione) ***I

P6_TA(2008)0249

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 5 giugno 2008 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa norme comuni per l'accesso al mercato di servizi di trasporto effettuati con autobus (rifusione) (COM(2007)0264 — C6-0147/2007 — 2007/0097(COD))

(2009/C 285 E/19)

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2007)0264),
- visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 71 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0147/2007),
- visto l'accordo interistituzionale, del 28 novembre 2001, ai fini di un ricorso più strutturato alla tecnica della rifusione degli atti normativi (¹),
- vista la lettera della commissione giuridica, in data 20 novembre 2007, a norma dell'articolo 80 bis, paragrafo 3, del suo regolamento,
- visti gli articoli 80 bis e 51 del suo regolamento,
- vista la relazione della commissione per i trasporti e il turismo (A6-0037/2008);
- 1. approva la proposta della Commissione quale emendata in appresso e adattata alle raccomandazioni del gruppo consultivo dei Servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione;
- 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
- 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

(1) GU C 77 del 28.3.2002, pag. 1.